

## CITTÀ DI TORINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 3 maggio 2017)

OGGETTO: SOCIETÀ "TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A." - PARTECIPAZIONE  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA: INDIRIZZI.

Proposta della Sindaca Appendino.

La Città di Torino partecipa, per il tramite di "FCT Holding S.p.A." (a socio unico Comune di Torino), nella società "TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A." (siglabile "TNE S.p.A."), con sede in Torino, via Livorno n. 60, avente ad oggetto sociale: "l'acquisto, la realizzazione, il finanziamento, la gestione, in via diretta o indiretta, e la dismissione di immobili per l'attuazione di progetti e programmi di valorizzazione e riqualificazione urbana di interesse Regionale. La società potrà altresì svolgere attività immobiliare in generale, e comunque potrà svolgere l'attività di acquisizione (sia in proprietà sia in diritto di superficie sia in usufrutto), costruzione, ristrutturazione, restauro e successiva gestione, diretta e indiretta, e/o la vendita e/o la locazione di immobili, edifici a destinazione industriale, universitaria (ivi comprese residenze universitarie), commerciale, terziaria o con altre destinazioni che risultino connessi funzionalmente o territorialmente a tali progetti e programmi. Rientrano altresì nell'oggetto sociale servizi, prestazioni e forniture attinenti al funzionamento ed utilizzo degli immobili e/o delle aree a favore dei soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito delle stesse."

Ad oggi detta società ha un capitale sociale di Euro 60.899.681,95, diviso in numero 61.549.550 azioni, prive di indicazione del valore nominale; dette azioni sono detenute dai seguenti Soci:

- "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." e "FCT Holding S.p.A." rispettivamente per una quota pari al 43,54%;
- Città Metropolitana di Torino per una quota pari al 10,89%;
- "FCA Real Estate Services S.p.A." per una quota pari al 2,03%.

La partecipazione della Città Metropolitana di Torino (allora Provincia di Torino) è cessata ex lege, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013 (cosiddetta Legge di Stabilità 2014).

In particolare, la citata disposizione ha prorogato di 12 mesi il termine di 36 mesi fissato dall'articolo 3, comma 29, della Legge n. 244/2007, per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate; ha stabilito inoltre, laddove il socio pubblico avesse proceduto a porre in

essere, senza successo, le procedure di dismissione e/o di recesso unilaterale in conseguenza della declaratoria di non strategicità ai sensi della richiamata Legge n. 244/2007, la cessazione ex lege del rapporto giuridico societario a far data dal 1 gennaio 2015, con l'obbligo di rimborso, entro i successivi 12 mesi, della quota in denaro determinata secondo i principi di cui all'articolo 2437 ter, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso specifico, la Provincia di Torino (oggi Città Metropolitana di Torino), con Decreto del Vicepresidente n. 107 - 37363/2014 del 14 novembre 2014, ha dichiarato la non sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 27, della Legge Finanziaria 2008 e s.m.i. per il mantenimento della partecipazione nella società "TNE S.p.A." ed ha autorizzato l'alienazione della relativa quota approvando l'indizione di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Con nota prot. n. 201880 del 23 dicembre 2014, la Provincia di Torino ha informato la Società "TNE S.p.A." che la gara per l'alienazione della partecipazione, il cui avviso era stato pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia di Torino in data 21 novembre 2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 137 del 28 novembre 2014, era stata dichiarata deserta il 19 dicembre 2014 e pertanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013, ha notificato la cessazione ad ogni effetto, dal 31 dicembre 2014, della partecipazione posseduta, risultando tale partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica.

Con la medesima nota la Provincia di Torino ha inoltre comunicato che:

- entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la Società avrebbe dovuto liquidare in denaro il valore della quota in base ai criteri stabiliti dalla legge, secondo l'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile;
- la Città Metropolitana di Torino dal 1 gennaio 2015 sarebbe subentrata ad essa e succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni.

Con lettera del 4 febbraio 2015 la Città Metropolitana di Torino (subentrata alla Provincia di Torino) ha ribadito alla Società "TNE S.p.A." il diritto di credito alla riscossione del valore della quota di partecipazione entro i dodici mesi dalla cessazione della partecipazione così come previsto dall'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013.

In data 19 marzo 2015 la Società "TNE S.p.A." non ha accolto la richiesta di liquidazione e si è riservata di verificare (i) la congruità della procedura di vendita delle azioni posta in essere da Città Metropolitana di Torino, in relazione all'inadeguatezza della durata dell'iter, e (ii) la costituzionalità della disciplina applicata ex articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013.

In data 25 marzo 2015 la Società "TNE S.p.A." ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento degli atti assunti dalla Provincia di Torino in merito alla cessazione della partecipazione societaria in argomento; a tale fatto è seguito atto di opposizione, ex articolo 10 del D.P.R. n. 1199/1971, depositato in data 13 maggio 2015 dalla Città Metropolitana di Torino. In seguito il procedimento giuridico è stato traslato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di "TNE S.p.A.", tenutasi in data 9 giugno 2015, ha deliberato - con esclusione della Città Metropolitana di Torino - quanto segue:

- "a) di prendere atto e confermare gli atti posti in essere fino ad oggi dalla Società, a tutela dei propri interessi, in conseguenza degli atti amministrativi assunti dalla Provincia di Torino e dalla Città Metropolitana di Torino in merito alla cessazione della partecipazione dell'Ente in Torino Nuova Economia;
- b) di approvare l'intendimento della Società a procedere con la riassunzione del ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, a seguito dell'Atto giudiziario con cui la Città Metropolitana di Torino si è opposta alla decisione del ricorso in sede straordinaria e ha chiesto una decisione in sede giurisdizionale avanti il suddetto TAR;
- c) di prendere atto e confermare l'adozione, nel caso di specie, della procedura di liquidazione prevista per il recesso del socio dall'art. 2437-quater del codice civile, e a tal fine esprime parere favorevole all'attuazione della medesima da parte della Società;
- d) di confermare che la procedura di liquidazione dovrà essere sospesa e interrotta nel caso in cui intervenga un provvedimento o un atto di sospensione o di annullamento dei provvedimenti amministrativi della Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino relativi alla cessazione della partecipazione. In tutti gli altri casi la procedura di liquidazione dovrà essere portata a compimento."

In data 12 giugno 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società in oggetto, ai sensi dell'articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, ha determinato in Euro 5.715.212,65 il valore della partecipazione detenuta dalla ex Provincia di Torino.

Al fine di dar seguito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli azionisti di "TNE S.p.A." del 9 giugno 2015, la Società ha dato avvio all'iter di liquidazione della suddetta partecipazione societaria della Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'articolo 2437-quater del Codice Civile che prevede, dapprima, l'opzione delle azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Infatti in data 15 giugno 2015 la società TNE ha depositato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino l'offerta di opzione ai Soci (iscritta in data 16 giugno 2015), per l'acquisto delle azioni oggetto di cessazione della partecipazione societaria della Città Metropolitana di Torino; entro il termine di 30 giorni dalla suddetta data di iscrizione nessuno dei Soci ha esercitato il diritto di opzione. Alla data del 16 luglio 2015 non essendo stato esercitato da parte dei Soci il diritto di opzione, la società TNE ha pubblicato l'avviso per il conferimento della partecipazione in argomento presso terzi, con scadenza, per la presentazione delle offerte di acquisto, fissata per il 14 settembre 2015.

Alla data del 14 settembre 2015 non è pervenuta alcuna offerta di acquisto delle azioni in questione da parte di terzi. A questo punto la procedura di liquidazione di cui all'articolo 2437-quater Codice Civile prevede "in caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centoottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la

riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie."

Successivamente, la Società "TNE S.p.A.", avendo verificato l'assenza di utili o riserve disponibili per acquistare le azioni del socio recedente, ha convocato, in data 6 ottobre 2015, l'Assemblea Straordinaria dei Soci che - con l'esclusione della Città Metropolitana - ha, tra l'altro, deliberato quanto segue:

- 1) di ridurre il capitale sociale al fine di concludere l'iter di cessazione della partecipazione della Città Metropolitana di Torino, da Euro 60.899.681,95 ad Euro 54.270.423,59 e così di Euro 6.629.258,36, mediante annullamento delle azioni della Città Metropolitana di Torino, e conseguente rimborso in denaro della partecipazione del socio;
- 2) di subordinare l'esecuzione della deliberazione di cui al precedente punto alla mancata opposizione da parte dei creditori sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese nel termine di novanta giorni dall'iscrizione medesima ex articolo 2445, comma 3, del Codice Civile e al rigetto dell'impugnazione da parte della società degli atti della Provincia di Torino pendente innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte (RG 640/2015).

Con nota prot. n. FT/alm/15/540 del 19 novembre 2015 la Società in oggetto, su richiesta della Città Metropolitana di Torino, ha comunicato il valore della partecipazione societaria e contestualmente ha proposto all'Ente territoriale (i) la richiesta di rinvio congiunto dell'udienza innanzi al TAR e (ii) il trasferimento immobiliare della porzione di Area Campo Volo come modalità di estinzione della liquidazione relativa alla partecipazione cessata.

Con nota prot. n. 174487 del 4 dicembre 2015 la Città Metropolitana di Torino, prendendo atto del valore della partecipazione comunicato da "TNE S.p.A.", ha espresso parere favorevole al rinvio congiunto dell'udienza innanzi al TAR.

Pertanto, in data 10 dicembre 2015, è stata depositata istanza congiunta di rinvio della udienza innanzi al TAR fissata per il giorno 13 gennaio 2016.

Con nota prot. n. FT/alm/15/619 del 28 dicembre 2015 la Società "TNE S.p.A." ha riproposto l'estinzione della liquidazione mediante il trasferimento immobiliare di una porzione dell'Area Campo Volo.

Con nota prot. n. 143210/2016 del 7 dicembre 2016 la Città Metropolitana di Torino ha comunicato alla Società in oggetto la mancanza dei presupposti per accogliere la proposta transattiva e ha confermato il permanere del diritto di credito vantato dall'Ente stesso alla riscossione del valore della quota di partecipazione che "TNE S.p.A." avrebbe dovuto liquidare ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della Legge n. 147/2013. Pertanto la Città Metropolitana di Torino, con la medesima nota, ha invitato formalmente la Società "TNE S.p.A." a liquidare, entro e non oltre venti giorni, l'importo di Euro 5.715.212,65.

In particolare, da approfondita istruttoria degli Uffici tecnici della Città Metropolitana di Torino, è emerso come "il compendio immobiliare di che trattasi non presenti, attualmente e per

quanto noto, elementi di strategicità per la Città metropolitana, anche tenuto conto dei diversi vincoli a cui soggiace l'area del "Campo Volo" ed alle conseguenti dubbie possibilità di valorizzazione dell'immobile, anche in termini meramente economici (vendita o altro). Certi, sarebbero, per contro, gli oneri che graverebbero sull'Amministrazione in qualità di proprietario dell'area."

Con nota prot. FT/alm/16/624 del 23 dicembre 2016 la Società "TNE S.p.A." ha manifestato alla Città Metropolitana di Torino l'assenza di liquidità per aderire, entro il termine proposto, alla richiesta di liquidazione della somma di Euro 5.715.212,65, oltre agli interessi di mora dovuti ai sensi di legge.

Con nota prot. n. FT/alm/17/208 del 14 aprile 2017, la Società "TNE S.p.A." ha trasmesso ai Soci la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria prevista per il giorno 29 maggio 2017 ed avente il seguente ordine del giorno:

"Parte straordinaria

- Revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'assemblea straordinaria in data 6 ottobre 2015
- Aumento a pagamento in forma inscindibile del capitale sociale di massimi Euro 6.000.000,00: deliberazioni conseguenti
- Liquidazione della Società in subordine alla mancata esecuzione dell'aumento di capitale, nomina del Liquidatore e determinazione del compenso: deliberazioni conseguenti

Parte ordinaria

- Nomina e compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione - Valutazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ai sensi art. 6 D. Lgs. n. 90/2014 e applicabilità della Legge n. 1/2015 della Regione Piemonte: informativa
- Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Nota integrativa; Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti
- Budget 2017 e Piano Industriale 2017/2019: deliberazioni inerenti e conseguenti
- Nomina Revisore legale dei conti e determinazione compenso - Adeguamento compenso del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti".

Con la nota sopra citata, è stato altresì trasmesso il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 con le relative relazioni allegate. In particolare, la Relazione sulla Gestione mette in evidenza la mancanza di liquidità della società TNE al fine di addivenire al pagamento della corrispondente quota azionaria della Città Metropolitana:

"Per quanto riguarda la cessazione della partecipazione societaria della ex Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), si ricorda che si sono palesate le seguenti circostanze:

- la prospettata e auspicata transazione, mediante trasferimento della porzione immobiliare dell'Area Campo Volo di Collegno, è venuta meno essendo di fatto stata rigettata dalla Città Metropolitana di Torino con la lettera in data 07/12/2016;
- quanto al ricorso pendente innanzi al TAR per il Piemonte, si precisa che, su istanza delle

parti, la camera di consiglio è stata rinviata a data da destinarsi, al fine di consentire agli enti costituiti l'individuazione di una soluzione deflattiva del contenzioso e che un analogo ricorso, presentato da un'altra Società piemontese a partecipazione pubblica per impugnare gli atti amministrativi con cui la ex Provincia di Torino ha deciso la cessazione della partecipazione societaria, è stato definito con decisioni di segno non univoco innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e innanzi al Consiglio di Stato;

- nell'ambito degli approfondimenti effettuati con i Soci pubblici di maggioranza, essendo venuta meno la soluzione transattiva proposta alla Città Metropolitana di Torino ed essendo ancora pendente una delle condizioni cui era subordinata la delibera di riduzione del capitale, è emerso l'intendimento dei soci pubblici di procedere alla riduzione del capitale sociale per dare seguito alla liquidazione della quota azionaria, del suddetto Ente, oggetto di cessazione. Si ricorda infatti che la riduzione del capitale sociale era stata deliberata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 6 ottobre 2015, con esecuzione della deliberazione subordinata anche al rigetto del ricorso pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- conseguentemente, al fine di addivenire al pagamento, si è valutato con i soci Comune di Torino e Regione Piemonte di sottoporre all'Ente metropolitano di valutare la possibilità di condividere un piano di pagamento dilazionato della corrispondente partecipazione societaria, con l'applicazione di un adeguato tasso di interesse, correlato alle vendite immobiliari previste da TNE; a tutt'oggi tale evenienza non si è ancora concretizzata;
- in alternativa al predetto accordo, si renderebbe necessario reperire la necessaria provvista finanziaria, considerato che la società non ha la liquidità sufficiente e a tal fine potrebbe acquisire un prestito bancario; tuttavia detto finanziamento è reperibile solo a supporto di attività di riqualificazione e valorizzazione delle aree e subordinatamente alla risoluzione degli aspetti afferenti la cessazione della partecipazione della Città Metropolitana di Torino;
- nell'interesse societario alla prosecuzione delle attività e alla conservazione del valore patrimoniale dell'azienda, è quindi fondamentale l'apporto dei soci sotto forma di liquidità. In definitiva, essendo mutate le ragionevoli motivazioni che inizialmente avevano consentito alla Società di addivenire ad altra soluzione, si delinea l'ipotesi di procedere, entro l'esercizio 2017, alla liquidazione della corrispondente quota azionaria della Città Metropolitana di Torino. In tale caso appare evidente che il Bilancio societario è in continuità solo sull'assunto che i Soci ed in particolare i soci pubblici di maggioranza, Regione Piemonte e Città di Torino, effettuino un apporto economico, dell'importo di almeno 6 milioni di Euro, in conto aumento di capitale."

Pertanto, vista la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società TNE S.p.A., tenuto conto della Relazione sulla Gestione allegata al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, si ritiene ora opportuno formulare gli indirizzi alla Società "FCT Holding S.p.A.", titolare della partecipazione detenuta in "TNE S.p.A." al fine di partecipare

all'Assemblea in argomento.

In particolare, la Città di Torino, quale socio unico di "FCT Holding S.p.A.", intende:

- esprimere parere favorevole alla revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di "TNE S.p.A." del 6 ottobre 2015, nella parte in cui viene subordinata l'esecuzione della stessa deliberazione al rigetto dell'impugnazione della Società degli atti della Provincia di Torino pendente innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte (RG 640/2015), impregiudicata ogni decisione relativa all'eventuale rinuncia al ricorso innanzi al TAR, così come richiesto per le vie brevi dalla Società. La revoca parziale della deliberazione assembleare del 6 ottobre 2015 consentirà, pertanto, di proseguire la procedura di liquidazione ex articolo 2437-quater Codice Civile che potrà realizzarsi, a questo punto, con la riduzione del capitale sociale ove non vi sia l'opposizione dei creditori sociali, essendo già esperita l'offerta ai soci ed a terzi;
- considerato che un eventuale coinvolgimento della Città di Torino nell'ambito dell'aumento di capitale sociale per massimi Euro 6 milioni, non rientra, alla luce della complessa situazione, fra gli interessi strategici della Città, approvare, nel caso di mancata esecuzione dell'aumento di capitale anche da parte degli altri Soci o comunque laddove la situazione non consenta diverse determinazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società "TNE S.p.A." con la contestuale nomina del liquidatore nonché la determinazione del suo compenso.

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di Valutazione Impatto Economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato 1 al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- 1) di prendere atto che la società "TNE S.p.A.", con nota prot. n. FT/alm/17/208 del 14 aprile 2017, ha convocato, per il giorno 29 maggio 2017, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria

dei Soci avente, con riferimento alla parte straordinaria, il seguente ordine del giorno:

- "- Revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'assemblea straordinaria in data 6 ottobre 2015
  - Aumento a pagamento in forma inscindibile del capitale sociale di massimi Euro 6.000.000,00: deliberazioni conseguenti
  - Liquidazione della Società in subordine alla mancata esecuzione dell'aumento di capitale, nomina del Liquidatore e determinazione del compenso: deliberazioni conseguenti";
- 2) di approvare, con riferimento all'ordine del giorno della convocazione di cui al precedente punto 1), i seguenti indirizzi alla Società "FCT Holding S.p.A.", titolare della quota pari al 43,54 % del capitale sociale di "TNE S.p.A" ., ovvero:
- esprimere parere favorevole alla revoca parziale della deliberazione di riduzione del capitale sociale assunta dall'Assemblea Straordinaria dei Soci di "TNE S.p.A." del 6 ottobre 2015, nella parte in cui viene subordinata l'esecuzione della stessa deliberazione al rigetto dell'impugnazione della Società degli atti della Provincia di Torino pendente innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte (RG 640/2015), impregiudicata ogni decisione relativa all'eventuale rinuncia al ricorso innanzi al TAR, così come richiesto per le vie brevi dalla Società. La revoca parziale della deliberazione assembleare del 6 ottobre 2015 consentirà, pertanto, di proseguire la procedura di liquidazione ex articolo 2437-quater Codice Civile che potrà realizzarsi, a questo punto, con la riduzione del capitale sociale ove non vi sia l'opposizione dei creditori sociali, essendo già esperita l'offerta ai soci ed a terzi;
  - considerato che un eventuale coinvolgimento della Città di Torino nell'ambito dell'aumento di capitale sociale per massimi Euro 6 milioni, non rientra, alla luce della complessa situazione, fra gli interessi strategici della Città, approvare, nel caso di mancata esecuzione dell'aumento di capitale anche da parte degli altri Soci o comunque laddove la situazione non consenta diverse determinazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società "TNE S.p.A." con la contestuale nomina del liquidatore nonché la determinazione del suo compenso;
- 3) di autorizzare la Sindaca o un suo delegato a partecipare all'Assemblea di FCT Holding S.p.A. che sarà convocata per prendere atto degli indirizzi della Città di Torino approvati con il presente provvedimento;
- 4) di autorizzare l'Amministratore Unico di "FCT Holding S.p.A.", o un suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società "TNE S.p.A." prevista per il giorno 29 maggio 2017, esprimendosi secondo gli indirizzi del Socio Unico Città di Torino di cui al precedente punto 2);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di Valutazione Impatto Economico (V.I.E.) come risultante dall'allegato (all. 1 - n.                      ) al presente provvedimento;

- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA  
Chiara APPENDINO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE DI STAFF  
PARTECIPAZIONI COMUNALI  
Antonino CALVANO

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRETTRICE FINANZIARIA  
Anna TORNONI

---